

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**  
**CHIARIMENTI INPS SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E LA VALIDITÀ DEI MODELLI “A1” RILASCIATI AI LAVORATORI «DISTACCATI» OPERANTI IN UNO O PIÙ STATI APPLICANTI LA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA**

A causa delle forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al conseguente impatto sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1633, l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti – condivisi tra le Istituzioni degli altri Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo – in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni “A1” già rilasciate ai dipendenti «distaccati» che svolgono attività lavorativa in uno o più Stati applicanti la regolamentazione comunitaria <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2019; CONFIMI RAVENNA NEWS 3/2016).

***Validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004***

Al fine di facilitare la protezione previdenziale dei **lavoratori distaccati che debbano rimanere nel Paese ospitante**, la validità dei formulari A1 rilasciati ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 <sup>(\*\*)</sup>, con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, anche in assenza di richiesta esplicita.

***Formulari A1 rilasciati ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004***

Per i **lavoratori che, invece, svolgono attività lavorativa in due o più Stati**, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione dell'attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell'attività complessivamente svolta.

Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare in quello di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica dei parametri di valutazione dell'attività lavorativa, con conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.

**<sup>(\*)</sup> La normativa comunitaria si applica:**

- **agli Stati membri dell'Unione europea:** Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (fino al termine del periodo transitorio, 31/12/2020), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- **agli Stati SEE** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo SEE;
- **alla Svizzera**, in applicazione dell'Accordo CH-UE.

<sup>(\*\*)</sup> Il modello A1 viene rilasciato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, alla “persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro...”.

Per rimediare a tale eventualità, i formulari A1 rilasciati ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.